

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

73^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1972

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Vice Presidente VENANZI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni Pag. 3404

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Variazioni nella composizione 3403

CONGEDI 3403

CORTE DEI CONTI

Relazione sulla gestione finanziaria di ente 3405

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3403

Approvazione da parte di Commissione permanente 3404

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già

deferiti alle Commissioni stesse in sede referente Pag. 3404

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 3403

Discussione e approvazione:

« Interpretazione autentica sulle cause di cessazione della proroga delle locazioni di immobili urbani » (147), d'iniziativa del senatore Filetti:

* BUCCINI 3413
FILETTI 3405
MADERCHI 3409, 3412
MARTINAZZOLI, *relatore* 3411
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 3412

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969 » (452)

73^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

13 DICEMBRE 1972

(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

CASSIANI, *relatore* Pag. 3413
 ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3414
 ROSSI Raffaele 3414

« Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (57), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori:

* ADAMOLI 3417
 ALBERTINI, *relatore* 3416
 ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3416

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 » (381):

BONAZZI 3422
 CASSIANI, *relatore* 3417
 ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3418
 GIOVANNETTI 3419
 OLIVA 3421

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » (378):

* ADAMOLI Pag. 3424
 ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3423
 OLIVA, *relatore* 3423

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 » (379):

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 3425
 SCALBA, *relatore* 3425
 ZICCARDI 3426

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 3426, 3427

UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE

Annunzio di Raccomandazioni 3405

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ALBARELLO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che ha chiesto congedo il senatore Cassarino per giorni 4.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Fusi in sostituzione del senatore Macarrone, deceduto.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali di Giuseppe Mazzini nel centenario della morte » (669);

« Estensione al comune di Arlena di Castro dei benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288 » (670).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BALDINI, MAZZOLI e LIMONI. — « Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, in materia di riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (671);

DELLA PORTA, COSTA, NOÈ, SALERNO, TIRIOLO e LEGGIERI. — « Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (672);

COLELLA e FOLLIERI. — « Modificazioni della disciplina del Codice civile in tema di consorzi e di società consortili » (673);

SALERNO. — « Passaggio allo Stato degli alloggi attualmente di proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera » (674);

PECORARO. — « Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 febbraio 1961, n. 257 » (675).

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 » (397), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: « Proroga e aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe » (377), « Proroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 » (382), « Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), con sede in Milano, per il quinquennio 1972-1976 » (467), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Comunico quindi che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (567), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico infine che, su richiesta unanime dei componenti la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: SPAGNOLLI ed altri. — « Elevazione del contributo annuo a favore dell'Istituto di studi euro-

pei " Alcide De Gasperi " » (339), « Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia della Crusca con sede in Firenze » (417), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge: BONALDI. — « Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 » (403) e: BARTOLOMEI ed altri. — « Proroga della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie » (492), *in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo*: « Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie ».

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Comunico che il senatore Tambroni Armaroli, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha presentato le seguenti relazioni:

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Cardella Francesco (*Doc. IV, n. 1*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei signori Mola di Nomaglio Gustavo, Giachino Roberto e Carola Renato (*Doc. IV, n. 7*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Scuderi Giovanni (*Doc. IV, n. 8*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Del Grande Fausto (*Doc. IV, n. 21*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Fiorillo Carmine (*Doc. IV, n. 22*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Mainardi Flaminio (*Doc. IV, n. 24*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor La Leggia Salvatore (*Doc. IV, n. 25*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Cardella Francesco (*Doc. IV, n. 26*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Di Palma Eleuterio (*Doc. IV, n. 27*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dei signori Fallarino Mario, Pipparelli Francesco, Convito Mario e Fanfano Giovanni (*Doc. IV, n. 28*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Del Monte Romolo (*Doc. IV, n. 29*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Scuderi Giovanni (*Doc. IV, n. 30*);

— sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Turchi (*Doc. IV, n. 41*).

Annuncio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, a norma dell'articolo 100 della Costituzione, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria della Società italiana degli autori ed editori, per gli esercizi 1968, 1969, 1970 e 1971. (*Doc. XV, n. 14*)

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annuncio di raccomandazioni approvate dall'Assemblea dell'UEO

P R E S I D E N T E . Comunico che il presidente dell'Assemblea dell'Unione del-

l'Europa occidentale ha trasmesso il testo di tre raccomandazioni approvate da quella Assemblea nel corso della Sessione tenutasi a Parigi dal 5 al 7 dicembre 1972.

Le Raccomandazioni riguardano: relazioni Est-Ovest e difesa (*Racc. n. 227*); Europa ed evoluzioni delle relazioni Est-Ovest (*Raccomandazione n. 228*); politica aeronautica europea in campo civile e militare (*Racc. numero 231*).

Copia dei testi anzidetti sarà inviata alle competenti Commissioni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Interpretazione autentica sulle cause di cessazione della proroga delle locazioni di immobili urbani » (147), d'iniziativa del senatore Filetti

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica sulle cause di cessazione della proroga delle locazioni di immobili urbani », d'iniziativa del senatore Filetti.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, le proposte legislative di interpretazione autentica traggono sempre motivo da imperfette formulazioni che danno luogo a divergenze nella pratica attuazione giurisprudenziale di una legge.

È pertanto indispensabile che il legislatore, nella formazione delle leggi, non si lasci vincere da ragioni di carattere contingente o da deprecabile pretesto di operare con fretta e, quindi, con difetto di riflessione e di ponderatezza.

Ad evitare disparità di interpretazione è a volte necessario che il legislatore richiami specificatamente precedenti norme e non si

rimetta all'interprete al fine di determinare la pretesa abrogazione tacita od implicita di una disposizione di legge.

È sempre preferibile che, in tema di norme disciplinanti la stessa materia, sia applicata la più chiara delle previsioni sancite dall'articolo 15 delle preleggi al codice civile e cioè il principio che la legge posteriore disponga per dichiarazione espressa la permanenza o l'abrogazione della norma precedente, e si faccia uso assai limitato dell'attribuzione all'interprete del giudizio sulla compatibilità od incompatibilità tra nuove disposizioni e legge anteriore oppure sulla sopravvenienza o meno di un nuovo sistema giuridico e legislativo che, regolando l'intera materia, implicitamente abroghi la legge precedente.

Esempio tipico di cattivo modo di legiferare emerge dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1969, n. 883 e dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che dettano nuove norme sulle locazioni degli immobili urbani.

È risaputo che la legge fondamentale sulle locazioni delle case è quella portante il n. 253 del 23 maggio 1950.

Tale legge all'articolo 3 prevede le cause di diniego del diritto alla proroga e di decadenza da detto diritto (disponibilità di altra idonea abitazione da parte dell'inquilino, cessazione dell'attività del locatario nel fabbricato adibito ad uso diverso di abitazione, sub-locazione totale o parziale), mentre all'articolo 4 elenca le cause di cessazione della proroga (urgente ed improrogabile necessità del locatore, offerta al conduttore di altro immobile idoneo) e nei successivi articoli 5, 6, 7, 10 e 23 stabilisce particolari norme in ordine alla facoltà di fare cessare la proroga (difetto di conveniente sistemazione dei figli nell'abitazione del locatore; eccedenza delle necessità del conduttore o del subconduttore in relazione al numero dei vani abitabili; acquisto dell'immobile per atto tra vivi in epoca anteriore ad almeno tre anni dall'esercizio dell'azione giudiziaria per cessazione della locazione; grave danneggiamento dell'edificio di cui è parte l'immobile locato; demolizione o notevole

le trasformazione dell'immobile locato al fine della esecuzione di nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani; riparazioni e restauri di immobile di interesse artistico e storico disposti dalla Soprintendenza ai monumenti, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile locato; nuove costruzioni su aree fabbricabili sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile; omessa od infedele comunicazione del conduttore o del subconduttore circa i soggetti, la durata ed altre condizioni della sublocazione).

Alla legge 23 maggio 1950, n. 253, sono seguite numerose altre disposizioni legislative che hanno prorogato le locazioni, ma in ciascuna di esse il legislatore ha avuto cura di richiamare, per quanto non previsto espressamente, le norme della legge fondamentale, stabilendo la continuazione della loro osservanza se non specificatamente modificate od abrogate. Così è espressamente previsto all'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, convertito nella legge 16 febbraio 1952, n. 58, all'articolo 7 della legge 1º maggio 1955, n. 368, all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, che dispone la continuazione dell'osservanza delle norme previste da detta legge del 1955, all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1356, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 30, all'articolo 2 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, all'articolo 1 della legge 27 giugno 1966, n. 453, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1123, ed all'articolo 11 del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito nella legge 28 luglio 1967, n. 1521 che, disponendo la osservanza della legge n. 1521 del 1960, sostanzialmente richiamano l'applicazione delle norme non incompatibili della legge del 1950, nonchè all'articolo 1-sexies della legge di conversione 12 febbraio 1969, n. 4, che stabilendo che continuano ad osservarsi le norme della legge n. 628 del 1967, che, a sua volta, aveva richiamato in vigore la precedente legge n. 1521 del 1960, ha sancito l'efficacia nel tempo delle originarie disposizioni del 1950, se ed in quanto non espressamente abrogate o modificate.

Or tale sistema di legiferare, consistente nel richiamare specificatamente nelle numerose leggi di proroga che si sono succedute con periodiche e ripetute frequenze la osservanza di norme precedenti riflettenti la stessa materia delle locazioni, avrebbe dovuto consigliare il legislatore a non omettere il richiamo stesso nella legge 26 novembre 1969, n. 833, con la quale non solo venivano ulteriormente prorogati i contratti di locazione e di sub-locazione di immobili urbani già in precedenza prorogati, ma veniva estesa la proroga anche a determinati nuovi contratti in corso alla data dell'entrata in vigore della legge.

La omissione si è ripetuta successivamente, allorché con l'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, si stabilì tra l'altro che le disposizioni previste nell'articolo 1 della legge n. 833 del 1969 continuavano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1973, seppure con qualche innovazione in ordine ai presupposti necessari per godere della proroga (reddito del conduttore o del sub-conduttore e dei componenti la famiglia anagrafica non superiore a 2 milioni e 500.000 lire in ragione di anno).

Ricordo a me stesso che nella decorsa legislatura, in sede di discussione e di esame degli articoli del disegno di legge n. 861, tradotto poi nella legge 26 novembre 1969, n. 833, e del cosiddetto decretone-bis convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ebbi l'onore di proporre l'adozione di emendamenti tendenti a fare esplicitamente risultare che restavano operanti ed applicabili le cause di opposizione alla proroga o di decadenza dalla proroga previste dalle leggi precedenti disciplinanti la materia delle locazioni degli immobili urbani.

Allora, per ragioni di urgenza, pur riconoscendosi la fondatezza degli emendamenti, non si ritenne di approvarli ed introdurli nelle predette due leggi.

Particolarmente il senatore Montini e l'allora Ministro di grazia e giustizia senatore Gava ritennero di opporsi all'emendamento all'articolo 1 del disegno di legge n. 861 nella convinzione che la sussistenza dell'applicabilità di tutte le disposizioni non contrastan-

ti con quella legge in materia fosse implicita e si evincesse da tutto il contesto della legge. Ed in occasione dell'esame dell'articolo 56 del cosiddetto decretone-bis parimenti il compianto senatore Fada e l'allora Ministro del bilancio onorevole Giolitti ritennero di dichiararsi contrari all'emendamento chiarificativo perchè, pur riconoscendo il fondamento, a loro avviso esso costituiva un piccolo particolare e non era necessario accoglierlo in quanto la formulazione dell'articolo sarebbe stata ampiamente vagliata e bisognava « rendersi conto che il meglio è nemico del bene e che la formulazione stessa teneva conto di una serie di equilibri in essa sanzionati ».

Parole piuttosto oscure che tali sono rimaste ai fini della pratica attuazione giurisprudenziale delle leggi.

Numerose, infatti, sono già le sentenze che hanno dato soluzioni diametralmente opposte al problema della permanenza in vigore delle norme concernenti le cause di diniego, cessazione e decadenza relative alle locazioni degli immobili urbani previste dalla fondamentale legge 23 maggio 1950, n. 253 e dalle successive disposizioni di proroga e di modifica. Anche la rivista « Giurisprudenza Italiana », nell'ultimo numero di novembre del corrente anno, annotando una sentenza del Pretore di Acireale, dimostra perplessità circa la soluzione del problema.

Nel frattempo sono in corso presso le varie magistrature di merito numerosi giudizi nei quali si dibatte il problema, mentre la Suprema corte non ha ancora specificatamente affrontata la questione, pur continuando a giudicare sulla base delle norme contenute nella citata legge n. 253 del 1950.

Ora è chiaro che il Parlamento in sede di esame delle leggi del 1969 e del 1970 intese mantenere in vigore le disposizioni relative alle cause di decadenza dalla proroga e di cessazione della proroga stessa, ma tale volontà non emerge letteralmente dal contesto delle leggi, sicchè un Magistrato di merito, formulando fondati addebiti al legislatore, in una delle varie sentenze che si sono occupate della *vexata quaestio*, ha posto in rilievo che « è nozione elementare di interpretazione del diritto che quando la cosiddetta

mens legis o intenzione del legislatore non si oggettivizza o comunque non trova un qualsiasi addentellato nelle parole scritte della legge, allora essa rimane una pura intenzione ed una mera opinione di chi ha concorso alla formazione della legge » ed ha puntualizzato che « il pensiero o i rilievi del relatore e dello stesso Ministro di grazia e giustizia non possono costituire la intenzione del legislatore di cui all'articolo 12 delle preleggi in quanto altro è la volontà del legislatore, cioè di coloro che hanno partecipato alla elaborazione della legge, altro è la volontà della legge, la *ratio legis*, dato che il provvedimento, una volta preso, si oggettivizza, si svincola dal pensiero di coloro che l'hanno preso, vive di una vita autonoma.

Certo i lavori preparatori, e cioè il complesso delle proposte fatte, delle discussioni intervenute durante la preparazione dei testi legislativi e delle relazioni che li accompagnano, hanno importanza nella ricerca della *ratio legis* in quanto possono spiegare meglio il significato della norma; tuttavia non hanno importanza decisiva perchè essi possono offrire elementi utili per la interpretazione di un testo legislativo poco chiaro, ma non possono mai indurre a ritenere che un precetto legislativo, il cui contenuto e la cui portata sono resi manifesti dalla formulazione di essi, abbia invece un contenuto ed una portata diversi ».

Altri giudici di merito (e tra questi il tribunale di Catania), pronunciando su domanda del locatore tendente a fare cessare la proroga per urgente ed improrogabile necessità di destinare la casa locata ad abitazione propria o dei propri familiari o dei propri genitori, hanno più esattamente argomentato che le norme contenute nelle richiamate leggi del 1969 e del 1970, tranne che per quanto riguarda i termini ed i criteri relativi all'indice di affollamento o al *quantum* del reddito dei componenti il nucleo familiare dell'inquilino, non possono ritenersi incompatibili con le precedenti disposizioni nel punto in cui queste, ad esempio, disciplinano lo stato di necessità, dato che esse non regolano in modo diverso, od *ex novo*, l'intera materia, onde è da escludersi l'ipotesi dell'abrogazione tacita. Nella

motivazione di una delle più recenti sentenze di detto tribunale si legge, testualmente: « Trattasi, invero, di diversi provvedimenti legislativi, contenenti regole generali rispetto alle locazioni di immobili urbani, che, tenendo conto di situazioni contingenti, mirano a conciliare gli interessi contrastanti del locatore e del conduttore anche se favoriscono la parte che appare, come suol dirsi, più debole e quindi più meritevole di tutela. E giacchè la nuova legge è perfettamente compatibile con l'antica per quanto riguarda, s'intende, quella particolare situazione di fatto giuridicamente definita come « stato di necessità », e peraltro non regola l'intera materia già regolata dalla legge precedente (1950, n. 253), si ha piuttosto un caso di coesistenza di norme che comporta, semmai, il problema della loro coordinazione. D'altra parte, volendo cogliere la sostanza delle cose, vale a dire l'essenza di tutta la normativa in esame, non è conforme a logica pensare che il legislatore... non voglia o non abbia inteso più tutelare, sia pure entro certi limiti, quello stesso interesse del locatore che già ieri, quando maggiore era la carenza degli alloggi e maggiore il contrasto fra le opposte esigenze, tutelava con mezzi adeguati ed opportuni. Nè può dirsi che l'interesse (diritto) del locatore sia diventato, col tempo, indegno ed immeritevole di tutela giuridica. Pertanto è evidente che il legislatore ha inteso soltanto prorogare i termini di scadenza dei contratti di locazione con riguardo alla nuova realtà economica, ma non ha consapevolmente tralasciato di regolare ogni altra situazione che tuttora trova la propria particolare disciplina nella legge fondamentale n. 253 del 1950 ».

Ora, il disegno di legge al nostro esame, che ho l'onore di presentare alla determinazione di questa Assemblea, vuole ripristinare l'effettiva volontà del legislatore che, se pure chiaramente ha inteso mantenere nella vigente legislazione le cause di cessazione della proroga e di decadenza da essa in tema di locazione di immobili urbani, per incompletezza e imperfezione di formulazione delle leggi del 1969 e del 1970 ha in effetti causato rilevanti contrasti giurisprudenziali.

Non si tratta di un problema di carattere marginale, così come esso può ad alcuni superficialmente apparire, ma di materia di portata non trascurabile che necessita di un chiarimento di fondo tale da superare — come ha egregiamente rilevato il relatore senatore Martinazzoli — le diverse perplessità interpretative.

Il disegno di legge ha avuto nella Commissione giustizia largo consenso e in effetti in ordine ad esso in tale sede non sono emersi rilievi contrari.

Anche il Governo, autorevolmente rappresentato dal ministro di grazia e giustizia senatore Gonella e dal sottosegretario Penacchini, ne ha condiviso la legittimità e la fondatezza. È bene peraltro precisare, al fine di evitare speculazioni false o demagogiche oppure erronee argomentazioni, che esso ha solo funzione di interpretazione autentica e per nulla intende innovare oppure ripristinare norme contenute nella legge fondamentale del 1950, che siano state espressamente modificate o abrogate da leggi successive.

Ritengo pertanto che questa Assemblea vorrà approvarlo, eliminando così ulteriori contrastanti applicazioni giurisprudenziali ed assicurando il principio della certezza del diritto, che deve costituire sempre fondamento irrinunciabile di ogni norma legislativa. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Maderchi. Ne ha facoltà.

M A D E R C H I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge apparentemente innocente, a nostro parere, ha il torto di essere presentato in un momento politico che proprio in relazione alle questioni dell'abitazione dei fitti, della casa e delle difficoltà nelle quali si trova l'intero settore edilizio non ne può consentire l'approvazione. Soltanto il puntiglio curialesco del senatore Filetti poteva infatti riproporlo dopo aver ritirato nel corso della discussione avvenuta nel lontano novembre 1969 un proprio emendamento dello stesso tenore in conseguenza dell'avvertimento mossogli dal Ministro di grazia e giustizia dell'epoca

circa il carattere superfluo e non opportuno, io aggiungo, della norma; carattere tanto poco opportuno che lo stesso Governo oggi, in accordo con il senatore Filetti e la Commissione, non ci propongono nè il testo dell'emendamento del 1969 nè il testo del disegno di legge n. 147 dell'attuale legislatura ma un testo emendato, modificato che considera soltanto le condizioni previste dalla legge 23 maggio 1950, n. 253. Lo stesso Governo avverte cioè il disagio di introdurre una norma, così come il senatore Filetti pretendeva. Su che cosa si basa allora questo disagio? Innanzitutto si basa sulla situazione gravissima esistente nell'edilizia abitativa che il Governo sa come sia andata aggravandosi ulteriormente dal 1969 ad oggi con ritmo accelerato. Nel 1969 eravamo ancora in un certo senso sulla scia del *boom* edilizio. L'intervento pubblico nell'edilizia abitativa non era certo al livello del 25 per cento, come il piano di sviluppo pretendeva, ma si attestava su valori intorno al 12 per cento; oggi siamo quasi allo zero. Il bisogno di alloggi invece è enormemente accresciuto; nei primi cinque mesi di quest'anno, come tutti i colleghi certamente sapranno, sono state costruite soltanto 81.692 abitazioni nuove, vale a dire il 54 per cento in meno di quante ne siano state costruite nello stesso periodo dell'anno precedente.

La legge 865, per colpa del Governo, come ho avuto occasione di denunciare ieri in occasione dello svolgimento della interpellanza presentata dal mio Gruppo su questi problemi e come ha dovuto riconoscere lo stesso Ministro dei lavori pubblici, non dà ancora i frutti che pure era lecito attenderci da una sua puntuale applicazione.

In tutti questi anni è venuto a mancare completamente l'intervento pubblico nella edilizia abitativa, al punto che da quel famoso 25 per cento degli investimenti nel settore cui faceva riferimento il piano di sviluppo economico, ci siamo ridotti progressivamente a valori inferiori al 5 e infine sotto l'1,50 per cento.

Nel 1971 il calo delle abitazioni ultimate rispetto all'anno precedente è stato del 9 per cento in media, con una punta del 20 per cento nei comuni di media grandezza.

Ciò ha determinato, malgrado le leggi di blocco dei contratti e dei fitti, un progressivo continuo aumento dei canoni di locazione.

Gli inquilini stanno sopportando un peso per la spesa del fitto che diventa ogni giorno più insopportabile. Non basta più il 50 per cento del salario di un lavoratore per pagare a Roma, ma anche in centri minori, l'affitto di un appartamento modesto. E che ciò sia vero, onorevole Presidente, è riprova- to dal fatto che, malgrado queste difficoltà, malgrado le leggi di blocco, senza interpretazioni autentiche, un certo tipo di costruzioni va avanti. Magari poi rimangono inutilizzate per il costo eccessivo, ma esse vengono egualmente costruite.

Onorevole Presidente, lei lo sa, i colleghi lo sanno: il censimento del 1971 ha contato 7 milioni e mezzo di stanze vuote e inutilizzate. Non dico che siano tutte stanze nuove, ma certo una parte considerevole, anzi considerevolissima è costituita da nuove costruzioni.

Chi le paga? Sulle spalle di chi ne gravano i costi? Sulle spalle dei proprietari o sulle spalle dell'inquilinato? Eh via, lo sappiamo tutti: è l'inquilinato che ne fa le spese, è l'inquilinato che paga per le stanze occupate e per le stanze che restano inutilizzate, è l'inquilinato che fornisce i profitti, che assicura la copertura dei finanziamenti e anche le rendite.

L'altra riprova, onorevole Presidente, viene dal fatto che, malgrado queste leggi di blocco e l'inesistente intervento pubblico nell'edilizia residenziale, tuttavia la Società generale immobiliare aumenta le quotazioni del 300 per cento; la Beni Stabili porta le proprie azioni, dal valore nominale di 2.000 lire, a metà anno a 3.410 lire ed ora a 5.600 lire; le Condotte d'acqua, con azioni nominali di 250 lire, passano negli stessi periodi a 590 e infine a 807 lire; l'Italcementi, con azione nominale da 4.000 lire, passa a 23.340 e successivamente a 27.800 lire. Ma le società immobiliari non solo si arricchiscono: continuano anche a nascere.

L'altro anno erano in Italia 14.016, ora sono quasi 16.000. Il ritmo di accrescimento è fortemente sostenuto perchè, nonostante i

vani inutilizzati, gli affitti che queste società riescono a riscuotere, nonostante le leggi di blocco, e senza l'interpretazione autentica che interessa il senatore Filetti, garantiscono ottimi affari.

È allora, onorevole Presidente, proprio il caso di intervenire per arrecare nuovo danno alla massa degli inquilini che sono poi coloro che non hanno i mezzi nè per acquistare le azioni delle società immobiliari nè per costruirsi una casa e che rappresentano la massa dei sostenitori inconsapevoli, le vittime di questa politica feroce che il capitale cieco ed anonimo delle società immobiliari esercita a danno del tessuto urbano, delle possibilità di espansione delle condizioni di vita, dell'affermazione di un nuovo, diverso, più civile e moderno meccanismo di sviluppo della società italiana?

Ma si dice: ci sono i piccoli proprietari, ci sono coloro che hanno soltanto qualche appartamento da cui traggono sostentamento per la propria esistenza e che spesso si trovano in condizioni peggiori dei loro stessi inquilini. Onorevoli colleghi, signori del Governo, non è su questa strada che questi interessi legittimi possono essere salvaguardati. Questi interessi sacrosanti che vengono sempre ricordati quando bisogna decidere una mossa che colpisca l'inquilinato e che favorisca la rendita, la grande proprietà immobiliare, possono e devono essere salvaguardati con adeguate apposite norme; ed è responsabilità dei governi che sinora si sono succeduti alla guida del nostro Paese e delle forze politiche che li hanno sempre sostenuti il non aver emanato queste norme capaci di risolvere giustamente l'acuta questione.

Da tanto tempo si parla, si chiede ripetutamente da parte nostra di farla finita con le leggi di proroga dei blocchi per introdurre finalmente in questo settore una normativa nuova capace di modificare l'istituto del contratto di locazione — che è un patto leonino al quale non si può sottrarre l'inquilino — per creare, attraverso opportune agevolazioni, le condizioni queste sì di vero aiuto, per i piccoli proprietari di immobili.

Ma è proprio questo che si propone il disegno di legge al nostro esame? In real-

tà si vuole poter continuare a disporre di questa massa di piccoli proprietari con la quale si possa poi fare da scudo agli interessi intoccabili della grande proprietà immobiliare: diciamolo chiaramente, onorevole Presidente.

Se questa proposta dovesse essere approvata credete, onorevoli colleghi, che chi se ne avvantaggerà sarà il piccolo proprietario di immobili che dovrà comunque aprire un giudizio e che molto spesso non ha nemmeno il denaro necessario per poterlo promuovere?

Ad avvantaggiarsene saranno quelle società che ho prima citato che riceveranno da questo provvedimento, se dovesse essere approvato, un incoraggiamento a proseguire nella loro politica, ad elevare ulteriormente le loro pretese, ad allungare il tiro alzando i prezzi e aumentando i fitti.

Ecco il risultato che si otterrà se la proposta del senatore Filetti dovesse essere approvata.

Per questo, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per dovere di chiarezza abbiamo sentito la necessità di intervenire nel dibattito, per difendere gli interessi degli inquilini, per rivendicare ancora una volta dal Governo un provvedimento capace di garantire veramente i piccoli proprietari con agevolazioni opportune e capace di introdurre nuovi criteri nella fissazione dei canoni e nel rapporto di locazione, per denunciare le responsabilità dei governi in materia di edilizia residenziale e infine per esprimere la nostra ferma opposizione al disegno di legge n. 147. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Non essendo presente, s'intende decaduto dalla facoltà di parlare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M A R T I N A Z Z O L I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che non mi tocchi offrire risposte nei confronti dell'intervento del senatore Maderchi, il quale ha proposto osservazioni certamente rilevan-

ti, ma che, a mio avviso, in larga misura stanno fuori del tema in discussione. Ciò che conta è che lo stesso senatore Maderchi ha riconosciuto che, in sostanza, il testo normativo oggi proposto tende a colmare una lacuna che appartiene a precedenti elaborazioni legislative; per le quali tuttavia si riconosceva una *ratio* ben precisa pur ritenendosi allora superflua l'introduzione di particolari precisazioni.

Penso che questa valutazione di superfluità non si può più proporre nella misura in cui siamo di fronte ad un rilevante contrasto giurisprudenziale. Il problema quindi è quello che attiene alla formulazione di una norma di interpretazione autentica. Personalmente non ho molta simpatia per questo tipo di produzione legislativa, perchè occorrerebbe usarne con attenta avarizia; ma di fronte ad un interprete, il quale tutto sommato ritiene, secondo me troppo spesso, di non valersi di uno strumento esegetico quale quello offerto all'articolo 12 delle pre-leggi, vi è la necessità di un intervento. Ripeto che posso capire che ad un interprete troppo sofisticato i modi di soluzione legislativa del Parlamento italiano possano apparire in qualche misura sgradevoli e che quindi si tenda a svalORIZZARE la volontà del legislatore. Però, se questo è l'atteggiamento della giurisprudenza non vedo quale altro rimedio si possa proporre se non quello di un intervento interpretativo in termini autentici.

Si è da tutti riconosciuto che la volontà del legislatore era nel senso di mantenere anche nella nuova legislazione vincolistica quelle eccezioni che erano già previste nella legge n. 253 del 1950. Si è rilevato come la mancanza di una chiara espressione di questa volontà legislativa ha determinato contrasti giurisprudenziali. Mi pare che un fatto riparatore di questa situazione, indubbiamente negativa in ordine ad un principio che andrebbe rispettato, qual è quello della certezza del diritto, consigli l'accoglimento di questo disegno di legge che del resto ha trovato, nella Commissione giustizia, unanime consenso.

Per questi motivi chiedo all'Assemblea che voglia approvare il disegno di legge nella formulazione emendata dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

P E N N A C C H I N I , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come è noto la legge 26 novembre 1969, n. 833, ha disposto particolari misure vincolistiche in ordine ai contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione. D'altra parte l'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nel confermare sostanzialmente le misure vincolistiche predette, ne ha prorogata la scadenza in precedenza fissata al 31 dicembre 1970 fino al 31 dicembre 1973.

Peraltro, nè la legge 26 novembre 1969, n. 833, nè il successivo articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, hanno espressamente disciplinato i casi e le modalità per ottenere da parte del locatore la cessazione delle misure vincolistiche di cui trattasi e particolarmente della proroga legale del contratto di locazione.

Tuttavia dottrina e giurisprudenza hanno in prevalenza ritenuto che la materia in questione debba ritenersi regolata sulla base delle specifiche disposizioni della legge 23 maggio 1950, n. 253, che, sebbene dettata per disciplinare il regime vincolistico delle locazioni stipulate antecedentemente al 1° marzo 1947, è stata applicata, naturalmente nella sola parte relativa alla materia concernente la cessazione della proroga, anche ai contratti prorogati in virtù della più volte richiamata legge 26 novembre 1969, n. 833.

Ciò premesso, si precisa che l'iniziativa del senatore Filetti, diretta appunto a disciplinare in modo esplicito, mediante il richiamo alle disposizioni della legge 23 maggio 1950, n. 253, i casi e le modalità di cessazione della proroga legale dei contratti di locazione previsti dalle successive leggi 26 novembre 1969, n. 833, avrebbe anche potuto non sembrare indispensabile, tenuto conto dell'indicato prevalente orientamento della giurisprudenza.

Tuttavia il Ministero di grazia e giustizia, nell'intento di eliminare ogni eventuale pos-

sibile residuo dubbio interpretativo in materia, ritenne, in sede di esame della proposta da parte della competente Commissione giustizia, di assecondare l'iniziativa medesima e a tal fine formulò talune proposte di modifica del testo della normativa per migliorare, sotto l'aspetto formale e di contenuto, il testo medesimo. Tali modifiche hanno trovato, in effetti, sostanziale accoglimento da parte della Commissione e pertanto il Governo non può che ribadire, anche in questa sede, la propria favorevole predisposizione all'approvazione della proposta di legge sottoposta al vostro esame.

Ringrazio il relatore per la sua concisa ma completa esposizione e prego il senatore Maderchi di rinviare a sede più appropriata le sue osservazioni che, a giudizio del Governo, nulla o poco hanno a che vedere con il disegno di legge oggi in esame.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

A L B A R E L L O , *Segretario:*

Art. 1.

Per tutti i contratti di locazione e di sub-locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione prorogati dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 e dall'articolo 56 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il locatore può fare cessare la proroga, opporsi ad essa o chiederne la decadenza nei casi previsti dalla legge 23 maggio 1950, n. 253 e successive modificazioni.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

M A D E R C H I . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buccini. Ne ha facoltà.

* B U C C I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista si dichiara favorevole all'approvazione della legge che è stata oggetto del nostro esame perchè la stessa colma un vuoto che si era verificato tra le varie leggi che si erano succedute dal 1950 al 1969, soprattutto con la legge n. 833 del 1969 e con il decreto-legge numero 745 del 1970, che è chiamato « decreto 1970 ».

Per evitare che la Corte costituzionale, così come ha fatto recentemente con una sentenza in relazione alla questione dell'accertamento del reddito del conduttore, dichiari anticostituzionale il principio stabilito in ordine al limite di 2.500.000 lire e dal momento che il regime vincolistico dura fino al 1973, richiamiamo l'attenzione del Governo affinché esso provveda in tempo a che la legislazione vincolistica abbia una nuova sistemazione, che tutti attendono, per contemperare gli interessi dei conduttori e dei locatori e per impedire che sulla casa, che rappresenta un bene sociale, si possano fare speculazioni, come spesso avviene.

Con questo augurio e con questa sollecitazione il Gruppo socialista esprime parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969** » (452)
(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969 », per il quale è stata deliberata l'adozione della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A S S I A N I , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia è estremamente modesta per il suo contenuto e ancora più per i suoi limiti. Con il disegno di legge al nostro esame, che segue la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, si può dire che si colma una lacuna dell'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi, concluso nel 1951 e reso esecutivo nel 1952. L'Accordo, che pure configura gli organismi la cui istituzione nei due Stati è chiamata ad assolvere a compiti culturali che vanno dal campo scientifico a quello artistico, non definisce le agevolazioni fiscali che di solito vengono riservate alle istituzioni culturali, ma si limita nell'articolo 5 a prevedere le esenzioni dalle imposte sui redditi applicabili ai guadagni del personale impiegato presso gli istituti.

Così l'istituto di cultura italiano dell'Aja e quello storico olandese a Roma sono assoggettati, contrariamente a quanto stabili-

to per analoghi istituti stranieri, alla normale imposizione tributaria. In base alle attuali norme il Governo italiano e quello dell'Aja devono versare i contributi sugli immobili di rispettiva proprietà, dal che discende per esempio l'anomalia, che potremmo anche definire senza esagerazione un paradosso, che si debbono pagare i diritti di importazione sul materiale occorrente per il pensionamento degli istituti.

Per ovviare a tali inconvenienti si è sentita la necessità di integrare l'Accordo con opportune norme fiscali e doganali reciproche, che sono contenute nel protocollo presentato per la ratifica. Le facilitazioni riguardanti l'imposizione diretta, indiretta e doganale, con esclusione degli oneri che costituiscono remunerazione per servizi resi, prevedono: 1) l'esonero dal pagamento dei tributi sia sugli atti di acquisto dei terreni e fabbricati da utilizzare per la sede di istituti sia sui contratti di appalto per la costruzione, trasformazione e ripartizione degli stessi; 2) l'esenzione da imposizioni dirette e indirette, statali e locali, gravanti sugli immobili, per il loro possesso, uso e mantenimento qualora risultino di proprietà dell'istituto e dello Stato, di relativa appartenenza, e siano utilizzati solo per i fini previsti dall'Accordo; 3) l'esenzione dai dazi doganali sull'importazione, anche dei Paesi terzi, di oggetti di arredamento, di materiale didattico, di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni necessari per la costituzione e il funzionamento degli istituti culturali. Il protocollo aggiuntivo avrà la stessa durata del valore dell'Accordo culturale e resterà in vigore per tutta la durata dell'anno successivo.

Si viene a sanare così una disparità che era evidente tra questo Accordo culturale ed altri; è chiaro che l'integrazione dell'accordo, pur tanto necessaria e urgente, contribuisce innegabilmente anche a rafforzare i rapporti culturali tra l'Italia e i Paesi Bassi per lo sviluppo, come dicevo dianzi, delle attività scientifiche e di quelle artistiche.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli

senatori, concordo con quanto detto dal relatore e richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori soprattutto sull'urgenza di questo disegno di legge, sia pure nella sua pochezza, come ha detto il senatore Cassiani, perchè era già stato approvato nella precedente legislatura e, per l'interruzione della medesima, aveva subito ritardi che hanno provocato taluni inconvenienti.

La più sollecita approvazione renderà più facile lo scambio dei rapporti culturali fra i Paesi Bassi e l'Italia. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 3 del Protocollo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

R O S S I R A F F A E L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I R A F F A E L E . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, intendo esporre brevemente i motivi del nostro voto di astensione sul disegno di legge in esame.

Non abbiamo da presentare significative obiezioni nel merito del protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale fra l'Italia e i Paesi Bassi, che si limita a garantire agli istituti di cultura dei due Paesi, sulla base della reciprocità e della consuetudine internazionale, agevolazioni di carattere fiscale e doganale. La ragione di fondo della nostra posizione di astensione si riferisce all'entità e soprattutto ai contenuti della nostra politica culturale all'estero che molto brevemente voglio qui richiamare.

C'è un fatto quantitativo relativo ai limiti stanziamenti già criticati l'anno scorso in sede di discussione del bilancio del Ministero degli esteri. Per le attività culturali all'estero erano previsti nel bilancio dell'anno scorso, detratte le spese di ordine burocratico, poco più di due miliardi, mentre la Francia spende quattro volte di più, la Germania ha sedici istituti di cultura in Italia e noi ne abbiamo quattro in Germania. Lo stesso relatore di maggioranza in quella sede diceva che disponiamo di « pochi e veri addetti culturali ».

Ma le nostre riserve, oltre all'aspetto quantitativo della nostra attività culturale all'estero, fanno riferimento soprattutto ai contenuti, agli orientamenti di politica culturale. Accogliamo con un certo interesse lo sforzo della Direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli esteri, anche dopo il dibattito svoltosi in Commissione esteri del Senato su questo argomento, per sottoporre a revisione vecchie impostazioni, per ammodernare, si diceva, i contenuti e gli strumenti della politica culturale all'estero, per promuovere quel piano programmatico di politica culturale che deve fissare le linee — si diceva testualmente — del « rinnovamento e dell'incremento della cooperazione culturale ».

Il fatto che nei documenti del Ministero si parlasse di ammodernamento, di rinnovamento, dimostra che esisteva nel Ministero di allora — non so se esiste anche in questo Ministero, in questo Governo — l'esigenza di superare la vecchia, limitativa e provincialistica linea volta riduttivamente a « far conoscere la cultura e la lingua italiana all'estero », insomma una volontà di qualifi-

care l'impegno culturale italiano. Ma non ci sono segni positivi e da qui nasce la nostra posizione di astensione. Anzi, la situazione si fa più grave; la nostra astensione e la nostra critica vanno ovviamente al di là delle funzioni e delle specifiche responsabilità di una Direzione generale e investono tutto il Governo e la sua politica. Se certe carenze e certi ritardi erano gravi già negli anni passati, essi appaiono intollerabili nel momento in cui, in una situazione europea e mondiale di movimento, ricca di novità, di modificazioni che possiamo senza esagerazione definire di portata storica, è urgente portare la nostra politica estera a nuovi livelli, sostenerla con più autonome e significative iniziative.

In una situazione di questo tipo la sostanza di una politica estera di pace come deve essere e vuole essere quella del nostro Paese può e deve, in buona misura, essere costituita dalla cooperazione culturale. Ma questa esigenza pone grossi problemi che questo Governo non vuole e non è capace di affrontare; una politica culturale è fatta di un dare e di un avere. Per dare bisogna accrescere il proprio capitale culturale, come per avere bisogna essere al passo con le esigenze culturali moderne. Ebbene ci sono settori in cui il nostro ritardo rischia di assumere proporzioni enormi tali da rendere difficile una utile, reale cooperazione culturale. Si pensi al settore scientifico. Ho sotto gli occhi la relazione generale sullo stato della ricerca scientifica per il 1972 che rinnova la vecchia denuncia dei ritardi rispetto agli altri Paesi (è significativo che noi abbiamo lo stesso numero di ricercatori che ha l'Olanda in cifra assoluta: lo cito perchè siamo in sede di discussione dei rapporti culturali con l'Olanda che è un piccolo Paese); questa relazione generale rinnova, diciamo, il muro del pianto sullo stato della nostra ricerca scientifica.

Si pensi anche al settore dei beni culturali. Noi possiamo proporre, signor Ministro, così come abbiamo fatto, comitati di cooperazione europea per la salvaguardia del patrimonio culturale, ma se poi non realizziamo l'impegno per la tutela, la valorizzazione, la fruibilità del nostro patrimonio superando

antiche inadempienze governative in questo settore, diventa formale, improduttiva e velleitaria la nostra politica di cooperazione culturale. Ecco molto in breve le ragioni che ci inducono, al di là del limitato significato di questo atto particolare che riguarda i nostri rapporti con l'Olanda, a valutare criticamente l'insieme della politica culturale estera e di conseguenza ad esprimere un voto di astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma » (57), d'iniziativa del senatore Pieraccini e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Cifarelli, Giraudo e Bergamasco.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A L B E R T I N I , relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla mia relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo esprime parere favorevole per l'importanza che questo Istituto ha assunto ed assumerà ancora di più in futuro in considerazione dei notevoli risultati già raggiunti nel passato che hanno

richiamato l'attenzione anche di tutti gli analoghi Istituti europei.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 1.

È autorizzata a favore dell'Istituto per gli affari internazionali (IAI), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 30.000.000 per l'esercizio finanziario 1971 e di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Istituto per gli affari internazionali (IAI) deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanziario.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 30.000.000 relativo all'anno finanziario 1971 ed a quello di lire 50.000.000 relativo all'anno finanziario 1972, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A D A M O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A D A M O L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo conferma, a proposito di questo disegno di legge, il voto favorevole annunciato in Commissione poichè il disegno di legge stesso giunge all'approvazione in Aula sensibilmente modificato rispetto alla sua stesura originaria, essendo state accolte alcune nostre osservazioni e alcune nostre proposte. Infatti è stato tolto ogni riferimento ai collegamenti tra l'Istituto internazionale di cui stiamo discorrendo e certe case editrici nelle pubblicazioni (e quindi traspare un aspetto un po' più autonomo d'iniziativa editoriale) ed è stato introdotto, con articolo specifico, l'obbligo per l'Istituto stesso di presentare ogni anno una relazione al Parlamento.

Però dobbiamo dire che non siamo molto entusiasti delle continue richieste che ci vengono dai più vari istituti, alcuni dei quali hanno origini del tutto particolari. Quando, a un certo momento, mancano le basi finanziarie che li avevano sorretti all'inizio ed essi dovrebbero risolvere i loro problemi strutturali, si rivolgono alla casa madre, allo Stato, a noi, al Parlamento.

Naturalmente siamo di fronte ad istituti che hanno creato qualche cosa di valido, che hanno delle benemeritenze, che hanno dei rapporti, ma noi non abbiamo un'idea abbastanza precisa di come è articolato questo settore nel nostro Paese. Ed allora approfittiamo di questa circostanza, onorevole Ministro, per ripetere una richiesta già avanzata in Commissione ed accettata dal Governo. Ci auguriamo che non sia un'accettazione formale. Noi chiediamo al Governo di fare una specie di censimento di tutti questi vari istituti: quali sono le finalità, quali compiti assolvono, quale contributo danno in un settore così delicato della vita italiana, perchè possono aiutarci a superare il famoso provincialismo di cui ancora poco fa si è discusso.

È vero che abbiamo questa antica malattia del provincialismo. Certo gli studi, le ricerche, le documentazioni, i contatti, i dibattiti ci aiutano; però qualche volta si ha l'impressione che tutto questo avvenga sot-

to la spinta di visioni particolari o addirittura di taluni gruppi di lavoro che a un certo momento, devono pur continuare ad esistere e per esistere hanno bisogno di mezzi finanziari.

Ecco, signor Ministro; noi la invitiamo caldamente a mettere il Parlamento nella condizione di esprimere una opinione compiuta, presentandoci il censimento delle varie organizzazioni di questo tipo, affinché possiamo orientarci in un modo un po' più convinto. Detto questo, confermiamo il nostro voto favorevole al contributo all'Istituto per gli affari internazionali, in attesa delle documentazioni più piene che forse ci permetteranno, l'anno prossimo, di esprimere qualche giudizio un po' più compiuto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 » (381)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

C A S S I A N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi riporto alla relazione scritta. Ma prevedendo qualche dichiarazione di voto alla quale poi non potrei evi-

dentemente rispondere desidero aggiungere una sola osservazione, dalla quale possono discendere alcune rapidissime mie considerazioni.

Nella mia relazione ho scritto che si tratta di un Accordo che garantisce un trattamento previdenziale migliorativo di quello contenuto nella convenzione del 1962, con la quale si era migliorata la convenzione del 1951. Su questo non può esservi alcun dubbio: in Commissione non vi è stata alcuna osservazione. Se qualche osservazione c'è stata, essa è stata formulata in termini vaghi la cui precisazione è stata preannunziata per la discussione in Aula.

Comprendo facilmente di quale osservazione può trattarsi in via di massima: ecco perchè mi permetto di aggiungere qualche rilievo a quelli che ho fatto per illustrare il disegno di legge. La relazione del Governo ha una conclusione assai significativa per quanto riguarda i rapporti tra l'Italia e la Svizzera. Dice testualmente la relazione: « L'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo non pregiudica la revisione globale dell'attuale regolamentazione dei rapporti italo-svizzeri in materia di sicurezza sociale in vista del suo ulteriore miglioramento: al riguardo sono infatti state avanzate proposte al Governo svizzero in previsione di addivenire, il più sollecitamente possibile, ad avviare conversazioni in seno all'apposita Commissione mista ».

Ora l'Accordo aggiuntivo alla convenzione, oltre alla rilevanza del suo contenuto pratico, ha il particolare valore di aver offerto al Governo l'occasione di manifestare un proposito che è già in atto, cioè il proposito di un corpo sempre più organico di norme sul piano del diritto internazionale del lavoro per quanto riguarda i rapporti tra l'Italia e la Svizzera. Credo che l'attuazione di questo proposito, la sua traduzione dall'idea nei fatti implichi evidentemente — secondo il mio parere — che si dia alimento sempre di più a sezioni speciali dei singoli consoli. Forse questa in sostanza è la chiave di volta o una delle chiavi di volta per il miglioramento dei rapporti.

L'argomento ha sempre costituito oggetto di particolare attenzione da parte del no-

stro Paese nella dialettica internazionale; ed è stato riproposto nei giorni scorsi, proprio qualche giorno fa, sia pure in linea di massima, nell'occasione dell'incontro tra il consigliere federale, capo del dipartimento politico della Confederazione svizzera e il nostro Ministro degli esteri; in quell'occasione si è affermato testualmente « l'insostituibile contributo dei lavoratori italiani allo sviluppo economico della Confederazione ».

Evidentemente sono esigenze che insorgono per un fatto nuovo, cioè la diminuzione, che è stata progressiva in questi anni, di quell'esodo di lavoratori che, senza fare della retorica, dava veramente, e la dà ancor più a distanza di tempo, la sensazione visiva di atomi dispersi nel vuoto oscuro della emigrazione transoceanica. Siamo ora in una fase nuova, cioè in una fase in cui un flusso emigratorio italiano si polarizza verso distanze ravvicinate dal punto di vista geografico e politico, nel quadro di una emigrazione europea perseguita in questi ultimi lustri dall'Italia e dagli altri Paesi della Comunità europea.

L'emigrazione in Svizzera è diminuita di molto in questi ultimi tre anni (ho dovuto consultare i dati presso il Ministero degli esteri perchè non li ho trovati altrove): nel 1969, nel 1970 e nel 1971 vi è stata una diminuzione crescente. Però il problema rimane ed è scottante.

Vi è quindi un'esigenza di solidarietà umana che si rafforza oggi per l'evolversi dei tempi e per le nuove esigenze. È un problema di solidarietà umana che giustamente oggi mi pare che il Parlamento debba affidare all'attenzione del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

E L K A N , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, concordo con le osservazioni, soprattutto con quelle finali, fatte dall'onorevole relatore in considerazione del fatto che qui si tratta di ratificare un Accordo che è in gran parte già stato superato da nuovi rapporti sul piano della sicurezza sociale,

dopo che la Commissione mista, nel giugno scorso, ha approvato altre forme di collaborazione e di protezione e sicurezza sociale.

Però, proprio in attesa che la Commissione mista nella prossima primavera si riunisca di nuovo per ulteriori accordi, risolvendo i problemi dei lavoratori stagionali, dei frontalieri e degli annuali e di altre forme di assicurazione anche contro gli infortuni, la ratifica di questo Accordo aggiuntivo risolve alcuni aspetti di problemi minori, evitando di lasciare insolute alcune particolari questioni relative ad interessi dei nostri connazionali.

Il Governo confederale ha già denunciato un certo ritardo nella ratifica di questo Accordo da parte nostra; e bisogna considerare che noi ci troviamo in un certo qual modo ad essere in una situazione non privilegiata, non avendo ancora raggiunto attraverso la ratifica dell'Accordo stesso una posizione di responsabilità parlamentare.

Per questo si raccomanda l'approvazione del presente disegno di legge di ratifica con la massima urgenza.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, concluso a Berna il 4 luglio 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G I O V A N N E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Accordo che oggi è sottoposto alla nostra attenzione rappresenta un'occasione per proporre al nostro esame il problema dell'emigrazione non certo per fare della retorica, nè della demagogia — se ne è fatta tanta — ma per verificare la possibilità di una presa di coscienza nuova attorno a questo problema. Non vogliamo che si parli di emigrazione solo in momenti drammatici come quello di Marcinelle o di Mattmark, o per indagini conoscitive (infatti su questo argomento abbiamo scritto tonnellate di carta) ma per testimoniare una nuova volontà politica fatta di misure concrete, operative in relazione alla emigrazione.

Un Paese come il nostro, in cui milioni di cittadini suoi sono sparsi per il mondo e che trae notevoli vantaggi da questo fenomeno — la bilancia commerciale del nostro Paese nella sua parte attiva presenta il turismo e le rimesse dei nostri emigranti — spende verso gli emigranti spesso non più di dieci miliardi all'anno: una cifra assolutamente inadeguata che testimonia la scarsa assistenza che viene rivolta verso questi lavoratori. In un Paese che spesso considera con fastidio i problemi che sollevano i nostri emigrati e che spesso e volentieri li mortifica con l'azione svolta dalle nostre ambasciate o dai nostri consolati, non sempre vi sono strumenti di difesa degli interessi dei nostri lavoratori.

Per questo cogliamo l'occasione per richiamare il Governo ad un maggiore impegno verso i problemi dell'emigrazione, per chiedere formalmente la convocazione della ormai famosa conferenza nazionale che, a quanto risulta è stata spostata all'autunno nonostante fosse stata richiesta nel 1968 già da parte delle organizzazioni sindacali degli emigranti e che si sarebbe dovuta tenere nella tarda primavera di quest'anno. Anche questo è un aspetto abbastanza riprovevole che testimonia lo scarso impegno nei confronti di questo problema. Questa conferenza non

dovrebbe essere un atto formale, burocratico, ma dovrebbe essere preparata adeguatamente con la partecipazione democratica dei nostri emigranti. Per quanto riguarda la convenzione in esame, il nostro Gruppo voterà la ratifica non perchè questa rappresenti un grande risultato, ma perchè vogliamo evitare che possa costituire un ulteriore ostacolo alla ripresa di nuove intese che sono urgenti, necessarie e mature nei fatti.

Deve essere però denunciato il colpevole ritardo con il quale l'Accordo viene sottoposto a ratifica. L'Accordo era stato concluso a Berna nel luglio 1969. Sono trascorsi oltre tre anni e mezzo; anche se all'articolo 6 è detto che sono previsti effetti retroattivi, tuttavia non si può non tener conto di questo ritardo nè credo che si possano invocare le critiche che sono state rivolte all'Accordo, quale pretesto per non presentarlo in Parlamento. Certo le critiche ci sono state e molte a questa convenzione, ma nessuno ha mai detto di non volerla ratificare. A questo proposito vi sono delle precise disposizioni delle organizzazioni sindacali che hanno più volte chiesto che venisse ratificata. Infatti, a chi ha giovato in fondo questo ritardo? Non certo agli emigranti — e di ciò siamo convinti —! Sono stati avvantaggiati probabilmente il Governo svizzero, forse il nostro stesso Governo per la parte che gli compete e gli imprenditori svizzeri.

Nel merito però dell'Accordo dobbiamo essere convinti del fatto che vi sono delle parziali e irrilevanti modifiche alla convenzione del 1962 e del resto lo stesso relatore lo riconosceva. Non sono recepite le fondamentali rivendicazioni dei nostri emigrati e lo stesso relatore, senatore Cassiani, in Commissione aveva ammesso che veniva ratificato un atto parziale, che molti problemi restavano aperti e riconosceva anche che il negoziato con la vicina Repubblica federale svizzera era più difficile che nei confronti di altri Paesi, e ciò in conseguenza della difficoltà di incontro tra due legislazioni.

Ma proprio per questo doveva essere maggiore l'impegno del nostro Governo a superare questi problemi e proprio in una situazione in cui la nostra emigrazione lamenta parecchie grosse difficoltà.

All'articolo 1, laddove abbiamo fatto riferimento alla facoltà di chiedere il trasferimento dei contributi versati dagli emigrati e dai loro datori di lavoro, dobbiamo essere coscienti che non si tratta della completa trasferibilità così come rivendicano i nostri emigrati. Il trasferimento è limitato, infatti, ad una sola parte, come viene anche riconosciuto dallo stesso articolo 2 dell'Accordo.

Come è noto il sistema previdenziale svizzero poggiava — e dico poggiava proprio perchè il *referendum* che si è tenuto il 3 di questo mese di dicembre ha creato le premesse per una sua sostanziale modifica — su tre pilastri che erano: la quota del lavoratore, la quota dell'imprenditore (che è parziale perchè soltanto un terzo delle imprese probabilmente ha questi versamenti da parte dei datori di lavoro, con degli statuti che sono estremamente differenziati tra azienda e azienda) e le quote degli enti pubblici. Con questo *referendum* è passato il progetto federale che poggia adesso su due pilastri e che renderà obbligatoria, almeno così sembra, la quota aziendale con un controllo e con uno statuto unificato.

Tale nuova situazione — questo è il punto che vogliamo richiamare all'attenzione del Governo — comporta per il Governo l'urgente necessità di riprendere i negoziati con il Governo federale svizzero al fine di salvaguardare gli interessi dei nostri emigrati. In particolare vanno esaminati gli statuti aziendali perchè in ogni caso i nostri emigrati non debbano rimetterci.

Il problema che va però sottolineato per la sua gravità è quello riguardante i lavoratori cosiddetti stagionali. Non vengono eliminate le pesanti discriminazioni che ancora gravano su questa categoria di lavoratori. Alcuni cantoni svizzeri, infatti, rifiutano l'Accordo, che mi pare sia stato realizzato nel corrente giugno. Questi lavoratori di fatto non sono stagionali in quanto lavorano tutto l'anno. Alcuni cantoni prolungano, con loro decisioni autonome, il periodo necessario per il riconoscimento del carattere annuale, oppure lo riducono al di sotto dei termini fissati per far saltare questa possibilità. Si rende necessario definire questo problema individuando le attività produttive esclusi-

vamente stagionali in cui può essere impiegata manodopera con connotati precisi di prestazione di lavoro stagionale, ottenere l'eliminazione della categoria degli stagionali fittizi e impedirne, con precise misure, la ricostituzione ai vari livelli aziendali, cantonali, o di settore produttivo.

I problemi sono complessi — ne siamo convinti — ma, presiedendo una diversa volontà politica e avvalendosi soprattutto dell'apporto positivo delle organizzazioni sindacali, che hanno realizzato anche degli incontri con i sindacati svizzeri, e delle rappresentanze dei nostri emigrati, molti di questi possono trovare una rapida soluzione.

Nel votare il presente Accordo vogliamo sostanzialmente richiamare il Governo alla ampiezza dei problemi ancora aperti. Non dimentichiamo che il diritto di domicilio viene ottenuto dopo dieci anni di permanenza in Svizzera e deve e può essere ridotto almeno a cinque anni (questa è una richiesta che parte dai nostri emigrati); la libertà di spostamento da un cantone all'altro è ancora negata, la possibilità dello spostamento da un lavoro ad un altro, vincolata a tre anni, può essere ridotta; restano aperti i problemi del contingentamento dei lavoratori (in Svizzera la riduzione dei lavoratori è un fatto che è già stato segnalato: circa settantaquattromila unità in meno, e in particolare sono diminuiti proprio quelli con contratto annuale); con i problemi del contingentamento aumentano i poteri discrezionali della polizia degli stranieri a condizionare ancora di più il soggiorno dei nostri emigrati; per i frontalieri, che sono invece aumentati di circa seimila unità in questi ultimi tempi, vanno sistemati i diritti previdenziali per l'assistenza mutualistica, infortunistica e pensionistica, con il completo trasferimento dei contributi.

È necessario inoltre: abolire la doppia tassazione che grava sui nostri frontalieri; sancire il diritto alla casa GESCAL; stabilire la parità dei diritti sui luoghi di lavoro; operare per un'ulteriore riduzione del periodo necessario per il ricongiungimento delle famiglie da 18 mesi ad almeno 12 mesi (come mi pare sia previsto persino in Inghilterra, anzi si tratta addirittura meno di 12 mesi);

sistemare organicamente i problemi della scuola.

Ci auguriamo che il voto critico che diamo al presente Accordo non costituisca motivo di soddisfazione da parte del Governo per il risultato che vede anche l'opposizione confluire in questo voto, ma uno stimolo per avviare subito queste trattative con il Governo svizzero, avvalendosi del positivo contributo che la commissione mista ha già avviato e del fattivo contributo che in materia assicurano le organizzazioni sindacali.

Non siamo per misure che istituzionalizzino l'emigrazione ma, fintanto che non sarete in grado di risolvere i problemi della piena occupazione in Italia, assicurate almeno ai nostri emigrati non un'assistenza generica, ma un'assistenza politica che non li lasci nelle mani dei governi che li ospitano.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la mia dichiarazione di voto sarà molto breve perchè, in fondo, coincide con quella che è stata appena fatta da chi, solitamente, ci è avverso. Sono infatti lieto di poter annunciare che anche la Democrazia cristiana voterà a favore. Ben diversa è la posizione psicologica con la quale noi ci apprestiamo al voto favorevole. Anzitutto, non condividiamo, se non formalmente, la critica al ritardo con cui viene portata al nostro esame questa convenzione. Come abbiamo ripetuto spesso in sede di Commissione, le convenzioni internazionali arrivano troppo tardi all'esame del Parlamento, e questo per una certa macchinosità dei concerti e degli accordi fra i vari Ministeri: logico quindi che si lamenti l'eccessivo intervallo di tempo che trascorre tra il momento della sigla e quello della ratifica. In questo caso però con la Svizzera la causa del ritardo è politicamente giustificata. Infatti, quando l'Accordo fu annunciato, fu proprio da parte della maggioranza che vennero avanzate

riserve e sottolineate aspettative ben più ampie nei confronti di quello che era stato il risultato delle trattative tra il Governo italiano e il Governo svizzero nel 1969. Fu per questo motivo, ritengo, che la ratifica in quel momento non venne sottoposta al Parlamento, proprio perchè al Governo svizzero risultasse chiaro che il Parlamento italiano non poteva essere soddisfatto dei limitati risultati che si erano ottenuti.

Oggi, la ratifica viene portata al nostro esame perchè quei risultati possono ritenersi felicemente superati. È inutile quindi invitare il Governo a muoversi più rapidamente: sappiamo che la Commissione italo-svizzera si è già riunita ed ha già aggiunto alcune conclusioni, che però non potranno diventare definitive, per necessaria successione logica, se non dopo che avremo ratificato questo precedente Accordo. Il ritardo della ratifica ha dunque servito ad accelerare i tempi di adesione del Governo svizzero a concessioni più ampie, e per noi più soddisfacenti. Sotto questo profilo il Parlamento, votando solo oggi, conferma la validità delle riserve inizialmente sollevate dalla stessa maggioranza: riserve che, in realtà, hanno servito a migliorare la nostra posizione tattica nei confronti del Governo svizzero.

Tutto questo viene detto con estrema obiettività perchè non possiamo, d'altronde, dimenticare che la controparte svizzera ha, a sua volta, avuto in questo periodo delle difficoltà gravissime da superare: difficoltà che forse non sarebbero state superate (come invece lo sono state e come speriamo possano esserlo anche in avvenire) se da parte italiana non si fosse mostrata — sui temi dell'emigrazione — moderazione e comprensione per le difficoltà svizzere, o se si fosse premuto l'acceleratore con proteste e insistenze che avrebbero potuto giustificare gli allarmi, che invece rifiutiamo, di certa parte dell'opinione pubblica svizzera nei confronti della massiccia immigrazione, non soltanto italiana ma certo soprattutto italiana.

Ecco perchè, nella certezza che da parte del Governo verranno presto conclusi accordi più soddisfacenti, noi daremo voto favorevole, auspicando che alla ratifica di questi nuovi accordi si giunga più rapidamente,

proprio per sottolineare il gradimento del nostro Parlamento per l'ulteriore passo avanti che speriamo imminente.

Non è qui il caso di allargare la discussione sul contenuto dell'Accordo. Mi permetterei solo di dire che votiamo a favore anche perchè l'articolo 5 della convenzione contiene una norma che, in sostanza, non è tanto di diritto internazionale quanto di diritto previdenziale interno, in quanto vi si riconosce che, per l'ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana per l'invalidità, possa bastare anche il solo periodo trascorso e lavorato dall'italiano in Svizzera: periodo che viene riconosciuto come lavoro prestato in Italia ad ogni effetto. È questa una norma di sostanziale miglioramento, di cui non siamo debitori alla Svizzera ma alla autonoma volontà politica del Governo italiano, che ha inteso recepire questa attesa e giusta parificazione dei diritti dei lavoratori emigrati all'estero nei confronti dei lavoratori italiani che lavorano in Patria.

Queste le ragioni per cui la nostra adesione, il nostro voto favorevole sono particolarmente pregnanti di tutti questi significati, e costituiscono, questo sì, anche da parte nostra un invito a concludere rapidamente e bene i nuovi accordi con la Confederazione svizzera. (*Applausi dal centro*).

B O N A Z Z I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I . Una brevissima dichiarazione di voto, onorevole Presidente, perchè le cose testè dette dal collega Giovannetti sono state precise, puntuali, concrete e non resta molto da dire. Sento però il dovere di fare questa dichiarazione di voto poichè, quale dirigente di una federazione di lavoratori emigrati, e precisamente la FILEF, recentemente, ho avuto occasione di incontrare in Svizzera nostri lavoratori e in Italia lavoratori che sono ritornati da quel Paese per pochi giorni presso le loro famiglie. Intendo, con quanto dirò, spingere il Governo ad affrontare questi problemi che riguardano

le condizioni di vita dei nostri lavoratori all'estero con una maggiore sollecitazione.

I problemi di questi nostri emigrati, sappiamo bene, sono numerosi; in Svizzera, come del resto altrove. I lavoratori incontrano difficoltà e ostacoli di ogni genere, hanno avuto ed hanno molti problemi da risolvere per quanto riguarda i rapporti con i loro datori di lavoro; hanno il problema della scuola per i loro figlioli e quello della casa. Queste nostre collettività emigrate nella Confederazione hanno poi il grossissimo ed importante problema della loro sicurezza allorchè li raggiungerà la vecchiaia. L'Accordo aggiuntivo che siamo chiamati a ratificare, accogliendo solo una parte delle aspirazioni, delle esigenze, dei problemi posti dai nostri lavoratori, prevede disposizioni da tempo richieste e invocate per quanto riguarda appunto tutta la questione previdenziale. Con questo accordo si garantiranno trattamenti previdenziali migliori rispetto a quelli previsti dalle vecchie convenzioni del 1951 e del 1962. Ci sono tuttavia in questo Accordo quei gravi limiti che, ripeto, sono stati molto bene individuati e sottolineati prima dal senatore Giovannetti; tuttavia, anche con tali limiti, annuncio che il Gruppo della sinistra indipendente, mentre invita il Governo ad una maggiore tempestività e a iniziative più sollecite nell'affrontare i problemi dei nostri emigrati in Svizzera ed altrove, darà il proprio voto favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma » (378)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

OLIVA, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si rimette alla sua relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

ALBARELLO, Segretario:

Art. 1.

A decorrere dall'anno finanziario 1971 e fino all'anno finanziario 1975 è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 50.000.000 a favore del Centro di azione latina, con sede in Roma.

Il Centro presenterà annualmente al Ministero degli esteri un rapporto sulla attività svolta. Il primo rapporto, da presentarsi entro il 31 marzo 1974, avrà riferimento alla attività svolta negli anni 1971, 1972 e 1973.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 50.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1971 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, anche in deroga al disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

A quello di lire 50.000.000 per ciascuno degli anni 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

A D A M O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **A D A M O L I** . Non posso rimettermi ad una relazione; occorre quindi che in qualche modo illustri la nostra posizione.

Anche per questa circostanza si potrebbero ripetere le considerazioni fatte in relazione al contributo a favore dell'Istituto per gli affari internazionali. Siamo di fronte ad un caso in cui il Parlamento viene chiamato a votare un contributo per istituzioni che hanno avuto origine in modo autonomo, al di fuori di una linea governativa generale e al di fuori anche di iniziative parlamentari.

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue **A D A M O L I**). Questo istituto, sorto diversi anni fa, affronta i problemi di un'area storica, non so fino a che punto omogenea, ma che comunque presenta punti di incontro. Si tratta di un istituto che studia i problemi di tutti i Paesi dell'America e dell'Europa che hanno comune origine di lingua e di storia. È difficile trovare oggi un momento unitario in questo mondo così complesso. Dal tempo dei romani ne è passata di acqua sotto i ponti del Tevere e non solo del Tevere! Così oggi abbiamo una America latina tanto differenziata; abbiamo Paesi che hanno un regime nuovo, moderno, diverso dalla tradizione latino-americana e Paesi che sono invece ancorati a situazioni da colpi di stato militari. Non è quindi facile trovare un punto di incontro.

Ad ogni modo riconosciamo che il punto di partenza ha una sua validità e che oggi questo istituto non ha più i finanziamenti di cui poteva godere al momento in cui è sorto. È quindi opportuno forse fare un esame generale di tutti questi istituti prima di affermare la nostra indifferenza.

Siamo d'accordo, innanzitutto perchè in realtà questo istituto ha portato avanti iniziative di un certo interesse ed ha alle sue spalle periodi abbastanza complessi, presenze politiche e diplomatiche, dibattiti, incon-

tri, documentazioni di letteratura e politica internazionale. E chi vuole accostarsi a questi problemi trova questi punti di riferimento. Un altro motivo per il quale siamo d'accordo e che può sembrare molto personale, ma non lo è, è costituito dal fatto che a capo di questo istituto vi è il nostro collega, ex presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi. Credo che ciò rappresenti una garanzia di serietà di impegno; il fatto che il senatore Gronchi sia a capo di questo istituto è per noi motivo di valutazione favorevole.

Un'altra ragione per la quale siamo favorevoli è che il provvedimento giunge a noi modificato per via delle nostre richieste. Ancora una volta il nostro Gruppo, anche per un argomento così modesto come quello di cui stiamo discutendo, ha cercato di portare un contributo costruttivo. Abbiamo chiesto anzitutto che il contributo venga fissato per un certo numero di anni, mentre sembrava che il provvedimento fosse valido per l'eternità. Per questo abbiamo fissato il limite di tempo di un triennio, di un quinquennio al massimo, e questo è stato accettato, come avete visto, nel testo che ci viene proposto. Inoltre vi è stato l'impegno da parte di questo istituto di presentare annualmente una relazione al Parlamento; e ciò costituisce già

un elemento di collegamento più organico tra noi e questi istituti.

Per questi motivi, signor Presidente, noi diamo voto favorevole al provvedimento, ancora una volta auspicando che al più presto o la Commissione o la stessa Aula sia chiamata a discutere di tutta la politica generale nei confronti di queste varie organizzazioni.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 » (379)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

S C E L B A , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Convenzione è del 28 aprile 1969 ed il suo contenuto è riassunto nell'articolo 3: i cittadini di una parte contraente sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici e della legislazione dell'altra parte contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima parte. Si tratta della estensione della legislazione sociale inglese a favore dei lavoratori italiani; perchè essendo i lavoratori italiani in Inghilterra in numero di gran lunga superiore a quello de-

gli inglesi emigrati in Italia, la Convenzione gioca pressocchè esclusivamente a favore dell'Italia. È per questo che la Commissione affari esteri si è trovata unanime nel raccomandare l'approvazione e chiede all'Assemblea di voler seguire il parere della sua Commissione. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

E L K A N , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con la relazione del senatore Scelba, ed anch'io raccomando l'urgenza dell'approvazione perchè è a tutto vantaggio dei nostri lavoratori che si trovano in notevole numero nella Gran Bretagna.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulla sicurezza sociale, conclusa a Londra il 28 aprile 1969.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 41 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Z I C C A R D I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sugli argomenti interessanti la Convenzione di cui al disegno di legge n. 379 si è già discusso qui in Senato e non ci sembra opportuno tornarci sopra. Consideriamo questa Convenzione come un importante passo avanti per la tutela e il riconoscimento dei diritti dei nostri lavoratori emigrati in Inghilterra. Perciò noi voteremo a favore del disegno di legge e quindi della ratifica di questa Convenzione. In quest'occasione però riteniamo di dover fare qualche considerazione. Questa Convenzione è del 1969. In questi tre anni vi è stato il fatto nuovo dell'ingresso della Gran Bretagna nel MEC e questo fatto pone nuovi problemi non solo nei rapporti bilaterali fra l'Italia e la Gran Bretagna ma pone problemi più generali per quanto attiene una organica sistemazione di tutta la materia del movimento dei lavoratori all'interno della Comunità europea e quindi della nostra emigrazione. Riteniamo che sia giunto il tempo di avviarcì verso un'effettiva unificazione dei diritti raccogliendo dai singoli Paesi le conquiste più significative e più avanzate dei lavoratori. È noto che i nostri governi e questo Governo si sono mossi e si muovono con lentezza e in modo discontinuo in questa direzione. Deve divenire chiaro che questa materia ha bisogno di essere messa tra i primi posti nell'attività del Governo, particolarmente nell'attività del Ministero degli esteri e del Ministero del lavoro.

In sostanza anche in questo campo occorre un'organica politica da sostenere bene in sede comunitaria e da gestire con le organizzazioni sindacali e con le associazioni degli emigranti e dei loro familiari.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

VALENZA, PAPA, ABENANTE, FERMA-RIELLO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere il loro giudizio e i loro orientamenti in merito al problema dell'assistenza psichiatrica che rimane in Italia assai grave e drammatico, come risulta anche dai recenti sconcertanti episodi che hanno scosso l'opinione pubblica e che sono oggetto di campagne di stampa, episodi di cui vanno accertate e colpite le responsabilità circa il trattamento incivile ed inumano che viene praticato agli ammalati ricoverati in ospedali psichiatrici del tipo « Leonardo Bianchi » di Napoli, dove si affollano in condizioni primitive ed assurde oltre 3.000 internati.

A tale proposito gli interpellanti sottolineano come sia convinzione non solo di qualificati ed autorevoli esponenti della medicina psichiatrica, ma di larghe forze democratiche che l'attuale organizzazione dell'assistenza sanitaria agli infermi di mente debba essere radicalmente trasformata, puntando, da un lato, sull'opera di prevenzione e, dall'altro, su nuove ed avanzate terapie che consentano il recupero il più rapido possibile degli ammalati ed il loro pieno reinserimento nella vita sociale, dove l'ammalato dimesso dovrà continuare a poter usufruire di altre opportune forme di assistenza (familiare, medica e sociale) che richiedono anche una nuova e più articolata utilizzazione, valorizzazione ed estensione dell'organico del personale sanitario e di quello infermieristico addetto all'igiene e alla salute mentale, evitando che quest'ultimo, come spesso accade, venga distratto dai propri compiti specifici per carenza di personale inserviente.

In tale quadro risulta possibile ridurre anche drasticamente, come sostengono i medici e gli amministratori provinciali, il numero degli attuali ricoverati negli ospe-

dali psichiatrici (si calcola, ad esempio, che dal « Leonardo Bianchi » di Napoli possano essere dimessi in breve tempo oltre mille degenti, molti dei quali risultano essere, più che malati di mente, persone affette dalle tipiche malattie della senilità), muovendosi così sul terreno di una ristrutturazione e di una profonda riforma dell'assistenza psichiatrica che arrivi al completo superamento dell'istituzione stessa degli attuali manicomi che rimangono ancora oggi luoghi di « segregazione » e non di recupero della salute mentale e di liberazione della personalità umana dei cittadini infermi.

La possibilità e la necessità del superamento degli ospedali psichiatrici sono del resto suffragate anche da concrete e positive esperienze terapeutiche compiute da studiosi e ricercatori della scienza e della medicina psichiatrica, con l'impegnata partecipazione e collaborazione, in alcune province, delle Amministrazioni provinciali.

È da rilevare, peraltro, che l'azione delle forze rinnovatrici si è scontrata non solo con una legislazione arretrata che risale agli inizi del secolo e non ancora sostanzialmente modificata, ma anche con posizioni oscurantistiche e repressive che si sono espresse anche a livello di Governo, in appoggio purtroppo di interessi deteriori, speculativi e di potere (vedi ad esempio il caso particolarmente scandaloso del manicomio privato « Materdomini » di Nocera Superiore).

Gli interpellanti chiedono, infine, di sapere, in particolare, quali provvedimenti urgenti i Ministeri interessati intendano adottare — d'intesa con la regione Campania e con l'Amministrazione provinciale di Napoli e sulla base delle risultanze dell'ispezione regionale sul « Leonardo Bianchi » — allo scopo di migliorare nell'immediato le condizioni dell'assistenza psichiatrica nella provincia di Napoli e nella regione, liberandola quanto prima dalla proliferazione e dal prosperare di istituzioni private con finalità di lucro, in coerenza con la necessità di avviare un processo di rinnovamento che contribuisca ad avvicinare l'attuazione della riforma sanitaria generale.

(2 - 0080)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A L B A R E L L O , Segretario:

ARTIOLI, DEL PACE. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di disagio morale in cui si trovano quegli ex combattenti delle guerre 1915-1918 e precedenti, i quali, a distanza di oltre 4 anni, vedono ancora disattesa nei loro confronti l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 263.

Trattasi in gran parte di benemeriti cittadini di età molto avanzata, per i quali anche una tardiva riconoscenza dei loro meriti è motivo di giusto orgoglio.

Il problema è tanto più grave per coloro, emigrati a suo tempo all'estero, i quali sentono più di ogni altro il disagio derivante dalla mancata riconoscenza da parte del loro Paese, per il quale hanno combattuto.

Gli interroganti chiedono pertanto di conoscere:

a) quanti sono i casi la cui posizione non è ancora definita e, fra questi, quanti riguardano gli emigrati all'estero;

b) quali misure sono in atto per una sollecita soluzione del problema, non solo relative al riconoscimento, ma soprattutto alla liquidazione degli assegni vitalizi assegnati;

c) se, per superare eventuali ostacoli, non ravvisino i Ministri interrogati l'opportunità di adottare misure straordinarie onde garantire che la meritata riconoscenza giunga agli interessati in tempo opportuno.

(3 - 0338)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

PIERACCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'istituto « Vittorio Veneto » di Firenze è un'Opera pia che ospita ed educa ragazzi disadattati sociali e ragazzi non ricono-

sciuti dai genitori, o comunque privi della famiglia, ed è considerato — tra gli istituti di questo tipo — una istituzione d'avanguardia per gli esperimenti « casa-famiglia » messi in atto secondo le nuove e più moderne concezioni dell'assistenza intesa come superamento dei vecchi schemi di beneficenza,

per conoscere quali sono i criteri cui la preside dell'istituto professionale di Stato « Aurelio Saffi » di Firenze si è ispirata disponendo il trasferimento di dodici suoi allievi, ospitati al « Vittorio Veneto », ritenendo molto nocivi i contatti tra i ragazzi.

Per sapere, altresì, se non ritiene l'operato della preside decisamente classista e ben lontano dall'indirizzo riformatore e democratico cui la scuola di Stato deve rivolgersi.

(4 - 1114)

ALBERTINI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali sono gli orientamenti del Governo nei confronti del piano di ristrutturazione della « Montedison ».

In particolar modo per quanto riguarda il settore fibre e in modo specifico lo stabilimento della « Montedison » di Pallanza (ex « Rhodiatoce ») e la minacciata eliminazione di quell'opificio, si chiede se il Governo ritiene conforme alla logica economica e di piano che si sopprima, in quella località, un insediamento ormai consolidato per la produzione delle fibre « acetato » e « nylon » con l'occupazione di oltre 4.000 dipendenti, per impiantarne un altro avente lo stesso oggetto in altra località, creando uno stato di tensione e di disagio fra i lavoratori di una città quale è Verbania, la cui attività produttiva è nella quasi totalità concentrata nello stabilimento « Montedison » in oggetto e dove, se si attuasse il piano di ristrutturazione in questione, verrebbe creata una massa tale di disoccupati che implicherebbe la paralisi economica se non la morte di quella città, con le gravi implicazioni di ordine sociale che ne deriverebbero.

(4 - 1115)

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ra-

gioni del provvedimento, adottato il 31 marzo 1972, di fusione del Consorzio del canale di Cento con il Consorzio III circondario, con il Consorzio IV circondario e con il Consorzio Cave Tassone, in un nuovo organismo unificato, con sede in Ferrara.

L'interrogante sottolinea che il Consorzio canale di Cento, oltre ad essere una storica istituzione locale, aveva sempre dato buona prova di sé sia quanto ad opere, sia quanto ad incidenza delle spese sui consorziati, i quali hanno cercato di evitare detto provvedimento e hanno protestato vivacemente per la sua adozione.

(4 - 1116)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, dato che il disegno di legge n. 148 del 6 luglio 1972 prevede la sdemanializzazione per l'alienazione di 351 immobili militari, fra i quali un certo numero di campi di volo.

L'interrogante sottolinea che tra di essi ben 13, e precisamente quelli di Arezzo, Campiglia Marittima, Casale Monferrato, Fano, Ferrara, Lugo di Romagna, Manduria, Mantova, Modena, Novi Ligure, Reggio Emilia, Roma-Urbe, Siena-Ampugnano, sono compresi nel piano regolatore degli aeroporti italiani per gli anni '70, approvato dal CIPE il 20 novembre 1969 su proposta del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Soltanto i campi di volo di Jesi, Milano-Baggio, Pavullo, Pontedera, S. Pancrazio e Tarquinia, non sono inclusi in detto piano regolatore, ma meritano considerazione agli effetti sia del turismo, sia delle previsioni urbanistiche dei comuni interessati.

(4 - 1117)

CIFARELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stato dato seguito alla concessione del contributo statale sulla spesa di 235.000.000, già concesso con decreto 21 gennaio 1972 dal Ministro dei lavori pubblici, in attuazione della legge n. 589, per il completamento della rete idrica del comune di Bagnacavallo in provincia di Ravenna.

L'interrogante sottolinea che si tratta di una antica e grave esigenza di detto comune

il cui acquedotto comunale è carente, specialmente con riferimento alle frazioni di Villanova, Traversara e Gloria.

(4 - 1118)

ROSSI Dante. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli risulti che alcuni presidenti di commissioni esaminatrici dei corsi abilitanti speciali hanno rilasciato pubbliche dichiarazioni con cui manifestano l'intenzione di forzare le prove stesse nel senso di un accertamento culturale nozionistico. È il caso di San Giovanni Valdarno (Arezzo) (corso abilitante speciale classe 39, lettere).

Di fronte a simili episodi, che è da pensare non siano limitati a singoli casi isolati, si chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per garantire un corretto ed uniforme svolgimento delle prove, nel rispetto almeno delle ordinanze emanate in merito con circolare del 3 novembre 1972.

Data la scadenza ravvicinata delle prove scritte (20 dicembre) e di quelle orali, si gradirebbe una sollecita risposta.

(4 - 1119)

PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se vengono attualmente scrupolosamente osservate le norme di cui alla legge 10 maggio 1938 sui « Monti di credito su pegno », i quali dovrebbero configurarsi come enti che si propongono come attività fondamentale di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili per loro natura;

2) come viene esplicata la vigilanza governativa affinché i predetti « Monti di credito su pegno » non travalichino le funzioni loro attribuite dalla legge, in conformità al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 luglio 1940, n. 933;

3) quali e quante infrazioni sono state riscontrate nelle operazioni di credito su pegno e quali misure sono state assunte dal Ministero per tutelare compiutamente coloro i quali accedono a tale forma di credito.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere quanti siano i « Monti di credito su pegno » ancora esistenti nel Paese; se i rispettivi regolamenti siano o meno approvati dall'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito; se i presidenti dei consigli di amministrazione siano nominati dal Governo; se funzionino regolarmente i collegi dei sindaci; se, infine, non ritenga insufficiente la suddivisione degli utili netti nella parte destinata a favore di opere assistenziali fissata in un decimo.

L'interrogante, infine, chiede di conoscere (in considerazione del fatto che il « Monte » si presume possessore di buona fede) se in correlazione di eventuali furti vengano o meno esperite delle accurate indagini onde stabilire se, eventualmente, parte di qualche refurtiva non si trovi ivi depositata.

(4 - 1120)

CALIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è informato della situazione esistente nella Pretura del comune di Gravina in Puglia.

Da molto tempo la Pretura suddetta è senza cancelliere, per cui la maggior parte delle udienze non possono aver luogo, con grave disagio gli imputati, parti lese e testimoni che giungono anche da lontano accompagnati dai propri legali.

La Pretura di Gravina, comune di oltre 32 mila abitanti, è quindi ferma da parecchi mesi, e ciò arreca danno ai cittadini interessati.

Anche il rimedio della presenza dei cancellieri dei limitrofi comuni di Spinazzola ed Altamura è venuto a mancare ed al riguardo organi di stampa hanno denunciato tale stato di cose.

L'interrogante chiede che si provveda a risolvere il caso con cortese estrema urgenza.

(4 - 1121)

LA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza del gravissimo stato di disagio venutosi a determinare a Modica e della protesta dell'intera cittadinanza, con scioperi generali, a causa

della soppressione degli uffici finanziari, e quali provvedimenti si intendano adottare.

Si rileva che la decisione di sopprimere gli uffici finanziari, non legittimata da motivi obiettivi, si presenta come spoliazione ad una città di quasi 50.000 abitanti, la quale è in fase di crescita per il suo sviluppo industriale, commerciale e turistico.

Considerato, altresì, che Modica è sede di Tribunale e di Archivio notarile e che su essa gravitano grossi comuni (Scicli, Pozzallo, Ispica), la decisione adottata non trova alcuna giustificazione, ai fini del razionale funzionamento dei servizi finanziari.

Si chiede, pertanto, di conoscere se, alla luce della reale situazione e delle giuste esigenze delle popolazioni di Modica, Scicli, Pozzallo e Ispica, non si pensi di riesaminare il problema, conservando a Modica gli Uffici del registro e delle imposte dirette.

(4-1122)

BARBARO. — *Al Ministro della marina mercantile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano promuovere onde affrettare a Margherita di Savoia la costituzione e la conseguente costruzione del mercato ittico.

Una tale richiesta trova la giustificata motivazione nella presenza *in loco* di oltre 500 pescatori i quali operano nel Golfo di Manfredonia.

Ne consegue l'inderogabile necessità e l'urgenza di promuovere ogni iniziativa tendente a realizzare quanto prima il mercato ittico e le altre indispensabili strutture a terra per la conservazione e la lavorazione del prodotto ittico.

La presenza delle predette infrastrutture a terra diventa un logico complemento ove si consideri l'avanzato stato dei lavori per il nuovo porto e la considerevole quantità annua del pescato (oltre seimila quintali) per cui troppe volte i pescatori locali sono costretti a svendere il loro pescato vanificando il risultato del loro pesante e pericoloso lavoro.

(4-1123)

BARBARO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Mini-*

stro del turismo e dello spettacolo. — Per conoscere i motivi per i quali la città di Margherita di Savoia (Foggia) non risulta inclusa nel comprensorio turistico.

Tale esclusione è in netta contraddizione con la classificazione di Margherita di Savoia quale stazione termale per la presenza *in loco* di acque salsobromoiodiche e fanghi universalmente riconosciuti validissimi ed idonei mezzi terapeutici per numerose affezioni patologiche.

La non inclusione nel comprensorio turistico di Margherita di Savoia ha impedito sinora lo sviluppo *in loco* di infrastrutture recettive indispensabili ad accogliere una popolazione turistica di massa, la quale, nei mesi estivi, raggiunge punte di oltre 50.000 unità al giorno.

L'interrogante fa inoltre presente che la esclusione di Margherita di Savoia dal comprensorio turistico ha anche reso impossibile la piena valorizzazione del complesso termale, tanto che si è costretti a fare discriminazioni nell'erogazione delle cure termali: a tal proposito l'interrogante fa presente la paradossale situazione dei lavoratori di Margherita, Trinitapoli, San Ferdinando, Cerignola ed altri centri vicini assistiti dall'INAM, i quali, se bisognosi di cure termali, sono costretti — con gravi disagi — a recarsi altrove.

L'interrogante chiede, pertanto, quali provvedimenti si intendano promuovere a tutti i livelli e presso gli organismi competenti, perchè si utilizzino compiutamente, a favore degli abitanti di Margherita e del comprensorio, tutte le innegabili risorse turistiche e termali esistenti *in loco*.

(4-1124)

RUSSO Luigi. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non crede di dover rispondere sollecitamente al Ministero della pubblica istruzione — Ispettorato dell'istruzione artistica — che, sulla base della legge n. 1178 del 1960, ritiene di non poter escludere dai benefici previsti dalla legge n. 483 del 1972 (aumenti, indennità e compensi) ristretti e benemeriti gruppi, omessi per evidente errore, e precisamente gli insegnanti delle Accademie di danza e di arte drammatica, gli assistenti delle Accademie di bel-

le arti e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte nei Conservatori di musica e i pianisti accompagnatori presso le Accademie nazionali di danza e di arte drammatica.

(4 - 1125)

RUSSO Luigi. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene di istituire finalmente in Monopoli (Bari) una sezione di archivio di Stato.

Il ricco patrimonio archivistico esistente *in loco*, accanto all'archivio comunale riordinato, troverebbe così possibilità di essere raccolto e, al sicuro da gravi pericoli, potrebbe servire alle esigenze degli studiosi che, con ritmo crescente, in sintonia con lo sviluppo dell'istruzione secondaria ed universitaria, rivolgono la loro attenzione ai documenti del passato.

(4 - 1126)

DINARO, DE FAZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della concessione a gruppi di anarco-maoisti dell'aula magna del liceo classico « Pitagora » di Crotone, disposta nei giorni scorsi dal preside di quell'Istituto, per la proiezione del film « 12 Dicembre » di Pier Paolo Pasolini, nonché dell'affissione — avvenuta la mattina del 7 dicembre — all'interno dell'Istituto stesso, di apposito manifesto pubblicitario recante l'annuncio della proiezione.

Per conoscere, altresì, i motivi per i quali è stata autorizzata in una scuola pubblica la proiezione di un film di così tendenziosa propaganda politica, che rientrava programmaticamente nel quadro delle manifestazioni promosse dai vari gruppi della sinistra per « orientare » l'opinione pubblica, in vista, anche, della celebrazione del processo Valpreda già assegnato alla cognizione della Magistratura della vicina Catanzaro.

Per sapere, infine, se e quali provvedimenti intende adottare nei confronti del pubblico funzionario che ha consentito l'uso di locali e di attrezzature dello Stato per iniziative tendenti a colpire gli organi dello Stato stesso mediante la diffusione di notizie e di manifestazioni che mirano in ogni

caso a turbare la serenità dell'ambiente nel quale è imminente la celebrazione del processo relativo alla strage di Piazza Fontana.

(4 - 1127)

DE MARZI, CENGARLE. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che non hanno consentito al Monopolio per i tabacchi di far pervenire nei giusti termini, alle cooperative interessate, le controfferte relative ai campioni di tabacco in colli della varietà « Nostrano del Brenta », inviate dalle stesse.

Si fa presente in particolare:

a) che, a distanza di tre mesi dall'inizio dei campioni, l'ufficio perizia non è stato capace di fare la relativa valutazione, oltrepassando di gran lunga quelli che obiettivamente appaiono normali tempi tecnici di stima;

b) che i dirigenti dell'Azienda di Stato avevano verbalmente preso impegno di rendere note le proprie valutazioni entro il mese di ottobre 1972, in occasione di un incontro con i rappresentanti della Federazione nazionale delle cooperative agricole e del Consorzio italiano fra le cooperative tabacchicole;

c) che il comportamento del Monopolio — appesantendo di notevoli interessi passivi i bilanci delle aziende diretto-coltivatrici — peggiora la grave crisi della tabacchicoltura italiana in generale e delle cooperative tabacchicole in particolare, in contraddizione con la conclamata volontà di favorire lo sviluppo di cooperative di autentici produttori di tabacco.

(4 - 1128)

PINNA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se gli risulti che le popolazioni del nuorese sono nuovamente in lotta per conquistare l'occupazione e i servizi sociali;

2) se gli risulti, altresì, che nella Barbagia di Ollolai la situazione è estremamente tesa per le gravi condizioni di quelle popolazioni;

3) se gli risulti, infine, che notevoli ritardi si stanno verificando nella realizzazio-

ne dei progetti industriali nel complesso di Ottana nella Media Valle del Tirso.

In caso affermativo, si chiede quale azione intenda svolgere per eliminare le cause dell'agitazione in atto e favorire l'occupazione nei tempi prestabiliti.

(4 - 1129)

ROSA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere se non si ritenga ormai indifferibile un intervento urgente e decisivo onde risolvere, ed in maniera definitiva e completa, l'annoso problema del nuovo aeroporto della città di Bari.

L'urgenza dell'intervento, infatti, è resa ormai necessaria da una situazione che, senza esagerazione alcuna, può essere definita assurda.

Come è noto, l'esigenza di dotare il capoluogo della regione Puglia di un nuovo aeroporto all'altezza delle esigenze cresciute e sempre più crescenti del grande centro meridionale si pose sin dal lontano 1962. Sono ormai trascorsi dieci anni ed il problema è ancora lontano dalla necessaria soluzione.

Solo per la prossima primavera, infatti, si prevede la conclusione dei lavori della nuova pista (che dovrebbe permettere l'atterraggio ed il decollo dei *jet*), ma essa resterà ancora per lungo tempo inutilizzabile per mancanza delle indispensabili infrastrutture.

E ciò nonostante che, fin dal 1971, l'allora ministro Viglianesi avesse assicurato, in risposta ad una interrogazione parlamentare, l'agibilità della pista entro il 1972.

D'altra parte basti pensare che, secondo quanto prevede il primo lotto dei lavori del progetto (l'unico finora che la Cassa per il Mezzogiorno ha inteso finanziare ed appaltare), il nuovo nastro di asfalto dovrebbe essere servito dall'aerostazione e dalla torre di controllo del vecchio aeroporto militare. Da quest'ultima, poi, la nuova pista non è nemmeno visibile. Il collegamento tra i due aeroporti dovrebbe essere assicurato da una « bretella » di rullaggio e raccordo che dovrebbe attraversare la strada provinciale, grazie ad un ... passaggio a livello.

A ciò si aggiunga che per altre fondamentali infrastrutture (impianto di illuminazione per i voli notturni, aerostazioni merci e passeggeri, caserma dei vigili del fuoco, piazzole di sosta per aerei, impianto di smaltimento delle acque meteoriche) o non esistono nemmeno i progetti, o non sono stati assicurati i finanziamenti, ovvero, quando questi vi sono, non sono state fissate le date per gli appalti dei lavori.

In altre parole si è dovuto attendere dieci anni per avere due chilometri e trecento metri di asfalto che, una volta completati, sono destinati a rimanere del tutto inutilizzati per chissà quanto altro tempo.

Alla base di tutto ciò ci sono senza dubbio notevoli difficoltà tecniche, ma soprattutto determinanti sono state le esasperanti lungaggini burocratiche, la lentezza dei finanziamenti, le incurie. È mancata cioè, al di là delle dichiarazioni ufficiali, una autentica volontà di affrontare il problema.

Intanto Bari, capoluogo di regione e centro di una zona dalle ampie prospettive di espansione socio-economica, rimane servita da un piccolo aeroporto militare, su cui atterrano per il traffico civile i vecchi ed insufficienti « Fokker ». Senza poi dire che tale aeroporto non è nemmeno servito da tutte le più moderne attrezzature, necessarie alla migliore sicurezza dei voli, così come la recente tragedia di Corato ha drammaticamente ammonito.

A questo punto si rendono indispensabili e, soprattutto, indifferibili, urgenti interventi, tali da metter fine, una volta per tutte, ad una situazione assurda ed amara e non ulteriormente sostenibile.

È necessario realizzare nel minor tempo possibile il progetto per il nuovo aeroporto di Bari nella sua completezza.

Pertanto, bisogna provvedere a finanziare le opere non ancora finanziate, a redigere i progetti di quelle non progettate e ad appaltare quelle di cui sono già pronti i finanziamenti e progetti.

Il tutto accelerando al massimo i tempi, così come la giustizia vuole, in considerazione del troppo tempo già lasciato decorrere finora inutilmente.

(4 - 1130)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 14 dicembre 1972**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 14 dicembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e Malta per la cooperazione economica e la protezione degli investimenti, con Scambi di Note, concluso a La Valletta il 28 luglio 1967 (428).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e Trinidad e Tobago per evitare le doppie imposizioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Port of Spain il 26 marzo 1971 (429).

3. Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e l'Iran sulle esenzioni fiscali sui redditi derivanti dal trasporto aereo, effettuato a Teheran il 29 settembre-7 ottobre 1969 (466).

II. Discussione delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

1. contro il signor CARDELLA Francesco, per il reato di vilipendio del Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 1*).

2. contro il senatore ZANTI Carmen Paola, per il reato di diffamazione continuata con il mezzo della stampa (articolo 81 capoverso, 595, primo e terzo comma del Codice penale, articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 6*).

3. contro i signori MOLA DI NOMAGLIO Gustavo, GIACHINO Roberto e CAROLA Renato per concorso nel reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 110, 290, 266 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 7*).

4. contro il signor SCUDERI Giovanni, per concorso nel reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 8*).

5. contro il senatore DE MATTEIS, per il reato di diffamazione (articolo 595 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 10*).

6. contro il senatore ARGIROFFI, per i reati di oltraggio continuato pluriaggravato a pubblico ufficiale (articoli 81 prima parte, 341 prima parte e ultima parte, prima e seconda ipotesi, del Codice penale) e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 11*).

7. contro il senatore BLOISE, per il reato continuato di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81, 341, prima parte e ultimo comma del Codice penale) (*Doc. IV, n. 13*).

8. contro il senatore FRANCO, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 585 del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 16*).

9. contro il senatore POERIO, per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articolo 595, primo, secondo e terzo comma del Codice penale, in relazione agli articoli 1, 13 e 31 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 17*).

10. contro il senatore ARIOSTO, per il reato di concussione (articolo 317 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 18*).

11. contro il senatore PITTELLA, per il reato continuato di interesse privato in atti di ufficio (articoli 81, capoverso, e 324 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 19*).

12. contro il senatore TEDESCHI Franco, per concorso nel reato di peculato (articoli 314 e 110 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 20*).

13. contro il signor DEL GRANDE Fausto, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 21*).

14. contro il signor FIORILLO Carmine, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 22*).

15. contro il senatore ALBARELLO, per i reati di: a) minacce (articolo 612, primo comma del Codice penale); b) percosse (articolo 581 del Codice penale); c) danneggiamento (articolo 635, primo comma del Codice penale) (*Doc. IV, n. 23*).

16. contro il signor MAINARDI Flaminio, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 24*).

17. contro il signor LA LEGGIA Salvatore, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 25*).

18. contro il signor CARDELLA Francesco, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 26*).

19. contro il signor DI PALMA Eleuterio, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 27*).

20. contro i signori FALLARINO Mario, PIPPARELLI Francesco, CONVITO Mario e FANFANO Giovanni, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 28*).

21. contro il signor DEL MONTE Romolo, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 29*).

22. contro il signor SCUDERI Giovanni, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 30*).

23. contro il senatore D'ANGELOSANTE, per il reato di diffamazione continuata (articoli 81 capoverso, e 595 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 31*).

24. contro il senatore VIVIANI, per concorso nel reato di ingiurie (articoli 110 e 594 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 35*).

25. contro il senatore FERMARIELLO, per il reato di cui agli articoli 32, 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dall'articolo 13 della legge 7 agosto 1967, n. 765 (*Doc. IV, n. 37*).

26. contro il deputato TURCHI, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 41*).

27. contro il senatore PETRELLA, per concorso nel reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articoli 110, 290 del Codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 42*).

La seduta è tolta (*ore 18,55*).

Doti. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari